

(N. 1945-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 18 ottobre 1951 (V. Stampato N. 2171)

presentato dal Ministro delle Finanze e *ad interim* del Bilancio

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 19 OTTOBRE 1951

Comunicata alla Presidenza il 26 ottobre 1951

Conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 1951, n. 750, concernente modificazioni al regime fiscale degli spiriti, della birra, e precisazione del trattamento fiscale del melasso.

ONOREVOLI SENATORI. — La necessità di reperire nuove entrate per fronteggiare nuovi maggiori oneri ha reso necessari alcuni aumenti delle imposte di fabbricazione gravanti sugli spiriti e sulla birra, nonché la revisione del trattamento del melasso. Data la natura dei tributi aumentati il provvedimento è stato adottato con decreto-legge.

Pertanto con l'articolo 1 del decreto-legge 8 settembre 1951, n. 750, di cui vi si richiede la conversione in legge, si eleva l'imposta sugli spiriti, fissata in lire 32.000 ad ettanidro

dal decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, a lire 40.000 ad ettanidro. L'imposta risulta così di 21,6 volte quella in vigore nel 1938 che era di lire 1.850.

Con l'articolo 2 si viene a porre rimedio ad una frode che non solo recava danno all'Erario, ma causava notevoli turbamenti nel commercio dei vini genuini. Infatti la mescolanza di sidri di frutta al vino genuino veniva ad alterare lo scopo delle provvidenze concesse col decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142 a favore della distillazione del vino

genuino. Accertato con numerosi controlli analitici che il vino genuino non contiene mai un quantitativo di sorbite superiore a nove milligrammi per cento centimetri cubici, mentre i sidri ne contengono da 300 a 500 milligrammi, il decreto stabilisce che l'alcool proveniente da materie vinose che contengono più di 15 milligrammi di sorbite per cento centimetri cubici è considerato come proveniente da frutta.

La Camera dei deputati ha ridotto da 15 a 12 milligrammi il contenuto massimo di sorbite per rendere ancora più difficile la frode e la vostra Commissione concorda ed accetta tale emendamento.

Con l'articolo 3 si precisa che i benefici recati dal decreto-legge del 1950, n. 142 si applicano sulla base della nuova aliquota d'imposta.

Con l'articolo 4 si adegua alla nuova aliquota d'imposta il trattamento fiscale degli alcoli impiegati nella fabbricazione dell'aceto.

Con l'articolo 5 si rende più semplice il calcolo dei cali di preparazione e di giacenza degli alcoli destinati alla fabbricazione dei liquori per il consentito abbuono d'imposta.

L'articolo 6 prevede l'aumento dell'imposta di fabbricazione sulla birra portando l'aliquota da 250 a 300 lire per ogni ettolitro di mosto e per ogni grado sccarometrico.

L'aggravio si può calcolare in lire 5,50 al litro circa e non dovrebbe avere ripercussioni sul consumo.

L'articolo 7 sostituisce l'articolo 5 del testo unico per l'imposta di fabbricazione sullo zucchero, che non prevedeva, nè poteva prevederlo nel 1924 epoca della sua approvazione, l'uso alimentare umano del melasso che avesse

meno di 63 di coefficiente di purezza. Ciò invece si sta verificando in modo sempre più diffuso e quindi è necessario per proteggere il gettito dell'imposta sullo zucchero, sottoporlo ad imposta che viene fissata in lire 4.400 per quintale, corrispondente a circa la metà dell'imposta vigente per lo zucchero di seconda classe.

Seguono negli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 le consuete modalità per le denunce delle giacenze, il pagamento dell'imposta e le penalità.

La Camera dei deputati ha modificato prorogandoli di cinque giorni i termini previsti nei suddetti articoli e la vostra Commissione concorda pienamente con questi emendamenti.

Come pure ha approvato l'emendamento della Camera dei deputati all'articolo 10 del decreto concernente la facoltà di accordare una maggiore dilazione nel pagamento della maggiore imposta sulle giacenze.

Infine con l'articolo 13 si abroga il numero II dell'articolo unico della legge 22 luglio 1939, n. 1096, che deve intendersi sostituito, come è già nella pratica, con l'articolo 38 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200.

Onorevoli colleghi, i nuovi aumenti delle imposte in esame fanno prevedere una maggiore entrata di circa due miliardi e mezzo per l'alcool e di 700 milioni per la birra e non si ritiene che possano influire sfavorevolmente sull'andamento dei consumi.

Pertanto la vostra Commissione, vi invita ad approvare il disegno di legge di conversione nel testo emendato trasmesso dalla Camera dei deputati.

TAFURI, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 8 settembre 1951, n. 750, concernente modificazioni al regime fiscale degli spiriti, della birra e precisazione del trattamento fiscale del melasso, con le seguenti modificazioni:

all'articolo 2 le parole « più di 15 milligrammi di sorbite », sono sostituite con le altre: « più di 12 milligrammi di sorbite »;

all'articolo 8 le parole « entro i primi cinque giorni », sono sostituite con le altre: « entro i primi dieci giorni »;

al secondo comma dell'articolo 9 le parole: « entro cinque giorni », sono sostituite con le altre: « entro dieci giorni »;

dopo il primo comma dell'articolo 10 è aggiunto il seguente nuovo comma:

« L'Amministrazione può tuttavia consentire dilazioni per il pagamento della maggiore imposta di cui sopra, senza applicazione delle indennità di mora, quando il pagamento venga eseguito entro i nuovi termini dilazionati »;

all'ultimo comma dell'articolo 11 le parole: « ai primi cinque giorni », sono sostituite con le altre: « ai primi dieci giorni ».